

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Progetto di ricerca per il curriculum: PUBBLICISTICO - DIRITTO AMMINISTRATIVO, COSTITUZIONALE, PENALE, PROCEDURA PENALE, TRIBUTARIO (CODICE 9253)

Candidato: Federico Albertazzi

INESAURIBILITÀ DEL POTERE AMMINISTRATIVO TRA ATTO IMPLICITO ED ESPLICITO

L'inesauribilità del potere amministrativo è un tema di grande interesse attuale, teorico e pratico.

È un argomento recentemente attinto sia da novelle legislative che pronunciamenti giurisprudenziali, e dal quale pare ancora lontana la speranza di accedere ad orientamenti univoci e condivisi.

Negli ultimi due anni, infatti, il legislatore ha significativamente modificato la legge sul procedimento amministrativo. Ci si riferisce al d. l. 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni", e al d. l. 77/2021, c.d. "decreto semplificazioni *bis*", che hanno in parte ritracciato i confini di esaurimento del potere amministrativo.

Gli istituti incisi dalle modifiche in analisi sono due e rappresentano il campo di indagine del presente progetto di ricerca. Il primo, ingentemente modificato dalle novelle, è quello del silenzio assenso, il secondo è quello del c.d. *one shot* temperato di cui al nuovo art. 10-*bis* l. 241/1990.

Per quanto apparentemente diversi e autonomi, i due istituti riposano sulla stessa tendenza: limitare la potestà provvedimentale della P.A. Il potere autoritativo, infatti, può estrinsecarsi secondo due diversi moduli: sia esplicitamente (tramite provvedimento) che implicitamente (tramite silenzio assenso), modificando comunque, in entrambi i casi, posizioni giuridiche del cittadino. Per cui, le esigenze di certezza e semplificazione si presentano in ambedue le situazioni e saranno tanto più garantite quanto meno la P.A. possa conculcare gli interessi dell'amministrato *sine die*.

In particolare, nel caso di silenzio assenso, la garanzia di certezza sarà massimamente assicurata impedendo all'amministrazione di provvedere in contrasto all'assenso già implicitamente maturato; nel caso di provvedimento espresso, tramite la preclusione alla riedizione del potere a seguito della sentenza di annullamento.

Nello specifico, per quanto riguarda il primo dei due aspetti, ovvero il silenzio assenso, il decreto semplificazioni ha inteso pacificare l'annosa questione della sopravvivenza del potere amministrativo dopo la formazione dell'atto implicito di assenso. A tal riguardo, il nuovo comma 8-*bis* nell'art. 2

della l. 241/1990 commina l'inefficacia dei provvedimenti successivi agli atti impliciti di assenso, oltre che in altri casi¹.

La novella ha in certa misura ridotto i margini di incertezza sul destino dell'atto tardivo, nel senso di escluderne l'efficacia nei casi di silenzio significativo; tuttavia, come rilevato da dottrina² e giurisprudenza, intorno alla non meglio specificata nozione di "inefficacia" permangono ancora seri dubbi sulla natura giuridica del vizio riscontrato, oscillante tra nullità e annullabilità, a seconda delle diverse interpretazioni.

Tale incertezza non è di poco momento, dato che sottende una secca e decisiva alternativa: la permanenza o meno del potere amministrativo a seguito della formazione del provvedimento implicito. L'esaurimento del potere, infatti, determinerebbe la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-*septies*; al contrario, la sua sopravvivenza comporterebbe la annullabilità dello stesso per eccesso di potere ex art. 21-*octies*, con le risapute differenze di termini impugnatori e di posizioni soggettive incise.

L'intervento normativo, quindi, ha solo apparentemente posto fine ad una *querelle* che ancora oggi non trova univoche soluzioni.

La spinta "semplificatrice" del decreto ha altresì portato all'introduzione nell'art. 20 del T.U. edilizia, al comma 8, della possibilità di ottenere un attestato di avvenuto decorso dei termini per provvedere, si direbbe in chiave "integrativa" del provvedimento tacito. Tale eventuale ed ulteriore atto, che si aggiungerebbe a quello implicito, ha però indirettamente posto in discussione la diretta efficacia *ope legis* di quest'ultimo a seguito del mero decorrere del tempo per provvedere.

Di più. La legge di conversione del d. l. semplificazioni (l. n. 120/2020) ha introdotto il comma 2 *bis* in seno all'art. 20 della l. 241/1990, a mente del quale il privato può autocertificare l'inutile decorso del termine a provvedere in sostituzione della suddetta certificazione, suscitando, ancora, non poche perplessità in merito all'effettiva e immediata spendibilità del titolo implicito³.

¹ Sono le fattispecie di Conferenza di servizi semplificata e simultanea (artt. 14-*bis* e 14-*ter*), di casi in cui è prevista l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati tra le amministrazioni (art. 17-*bis*) e di SCIA (art. 19).

² Vedi P. CARPENTIERI, *Silenzio assenso e termine a provvedere, anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica. Esiste ancora l'inesauribilità del potere amministrativo?*, in *Giustizia Amministrativa*, 11 aprile 2022, p. 6.

³ Dubbi autorevolmente sollevati, tra gli altri, da M. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, V edizione, Bologna, 2022, p. 249 nonché da F. CAPORALE, *Le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6/2021, pp. 774 e 775. Gli autori rilevano, in particolare, come le novità introdotte risultino addirittura controproducenti rispetto all'intento che le anima.

Da tali interventi si scorge la decisa intenzione del legislatore di sottrarre alla P.A. il potere di provvedere nei casi di intervenuto silenzio significativo, salvo chiaramente l'esercizio di poteri di autotutela, peraltro ridotti da 18 a 12 mesi nell'ambito della novella del 2021⁴.

A fronte di tale quadro normativo, parte di dottrina e giurisprudenza stentano a riconoscere l'immediata operatività del silenzio significativo.

Più precisamente, vi è chi sostiene che il provvedimento autorizzativo, anche nei casi di silenzio assenso, debba comunque fondarsi sull'effettiva presenza dei presupposti sostanziali della pretesa, con relativa sopravvivenza del potere, per evitare disparità di trattamento basate sulla mera inerzia della P.A. Infatti, l'elemento patologico dell'inattività provvedimento non pare idoneo a fondare trattamenti differenziati a parità di disciplina sostanziale, in quanto meramente estemporaneo e imprevedibile⁵.

Al contrario, vi è anche chi sostiene la diretta e immediata efficacia a prescindere dalla fondatezza sostanziale della pretesa del privato, proprio in virtù dell'esigenza di semplificazione e di un'agognata evoluzione prospettica nei rapporti Amministrazione/cittadino⁶.

La stessa giurisprudenza ricalca tali perplessità, oscillando tra l'affermare e il negare la sussistenza del potere anche dopo il silenzio significativo. Nel 2019, in ambito *ante* riforma, lo stesso Consiglio di Stato aveva talvolta sposato la tesi della prevalenza dell'inesauribilità del potere rispetto al silenzio assenso⁷. Ad oggi sorprende, a norma variata, una sentenza resa dal TAR Campania⁸, che postula la necessaria dimostrazione dei requisiti formali e sostanziali della pretesa da parte del privato per la completa formazione del silenzio assenso, per poi considerare il potere esaurito allo spirare del termine a provvedere.

⁴ Vedi il contributo di M. A. SANDULLI, *Silenzio assenso e inesauribilità del potere*, in *Giustizia Amministrativa*, 11 aprile 2022, pp. 4 e ss. nonché, più analiticamente, F. CAPORALE, cit., pp. 773 e 774.

⁵ Come notato da P. CARPENTIERI, *Silenzio assenso e termine a provvedere, anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica. Esiste ancora l'inesauribilità del potere amministrativo?*, cit., p. 6, in chiave fortemente critica nei confronti del silenzio assenso. L'autore propone di perseguire gli obiettivi di semplificazione non tramite il silenzio assenso, bensì a mezzo degli istituti di liberalizzazione, quali, ad esempio, la SCIA.

⁶ In merito, sempre M. A. SANDULLI, *Silenzio assenso e inesauribilità del potere*, cit., p. 4 e ss. nonché F. CARINGELLA, *Compendio di diritto Amministrativo*, Roma, XI edizione, 2018, p. 403.

⁷ In tal senso Cons. Stato sentenza 7 gennaio 2019, n. 113.

⁸ TAR Campania sentenza n. 171/2022, menzionata anche da M. A. SANDULLI, *Silenzio assenso e inesauribilità del potere*, cit., pp. 8-12, che vede proprio in tale sentenza l'esempio della disomogeneità giurisprudenziale ad oggi vigente.

Il quadro risulta non chiaro e assai incerto e tale incertezza domina anche il secondo campo di intervento.

L'intenzione di "esaurire" il potere si è presentata anche e soprattutto nel campo tipico e fisiologico dell'agire amministrativo, ovvero il provvedimento espresso. Il principio che pare sempre più affermarsi è quello del c.d. *one shot* temperato, cuore pulsante del problema dell'inesauribilità del potere. Il principio si presenta sotto una duplice veste, quella del *one shot* procedimentale e quello processuale⁹.

Il primo, ora espressamente positivizzato nel nuovo art. 10-*bis*, vieta alla P.A. in sede di riedizione del potere di addurre per la prima volta a motivo di diniego elementi già risultanti dall'istruttoria procedimentale.

Il secondo, invece, per tradizionale impostazione giurisprudenziale, permette alla P.A. di riesercitare, per una sola volta, soltanto quei poteri non coperti dal giudicato di annullamento. Si rende quindi necessario, in questo caso, concentrarsi sulla tematica, tutta processuale, della portata conformativa della sentenza demolitoria del G. A.

L'odierna versione temperata è evoluzione di un'altra e più radicale tendenza. Storicamente, ben prima della novella del 2020, è stata avanzata la proposta del principio di c.d. "*one shot* secco", secondo cui il giudicato amministrativo dovrebbe conformare la riedizione del potere sia riguardo alle questioni emerse dall'atto impugnato (c.d. "dedotto"), sia per tutte le restanti circostanze di fatto e di diritto oggetto del provvedimento (c.d. "deducibile"), estinguendo completamente il potere amministrativo. Secondo questa impostazione, la P.A. avrebbe una sola possibilità di negare il provvedimento agognato dal privato, con l'onere di motivare già col primo provvedimento tutte le ragioni ostative all'accoglimento della pretesa. Da ciò discende la sostanziale equiparazione dei regimi di attuazione dei giudicati tra gli ambiti civile ed amministrativo¹⁰.

⁹ Si rinvia a E. LIBERALI, *Potere amministrativo, tempo e consumazione: riflessioni a margine di Cons. Stato se. VI, 19 gennaio 2021 n. 584*, in *Il Diritto Amministrativo*, 2021, p. 6, per approfondire tale aspetto. Ai fini del presente progetto di ricerca non si analizzerà nel profondo la differenza tra i due istituti. Appare, quindi, sufficiente distinguerli per grandi linee e discorrerne unitariamente, assolvendo entrambi alla stessa funzione limitativa del potere.

¹⁰ Cfr. L. TARANTINO, *La novella dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e la posizione della giurisprudenza*, in *Giustizia amministrativa*, 20 giugno 2022., pp. 5 e 6; da V. NERI, *Il giudizio di ottemperanza*, in *Urbanistica e appalti*, 2/2021, p. 177; C. NATALICCHIO, *L'effetto conformativo del giudicato amministrativo ultradecennale e la riedizione del potere. Le forme di tutela del privato e la crisi della cooperazione tra amministrazione e cittadino*, nota a *Consiglio di Stato – sezione sesta sentenza 11 marzo*

A partire dal 2013 il Consiglio di Stato¹¹, rifiutando tale impostazione, ha riaffermato il principio di inesauribilità del potere, postulando la sopravvivenza dello stesso per quanto riguarda il deducibile e i fatti sopravvenuti al primo provvedimento. L'indirizzo pone l'accento sul principio di legalità a scapito dell'effettività della tutela del cittadino, potenzialmente in balia della "spirale" viziosa di annullamenti a suo favore seguiti da provvedimenti di diniego. Nel 2019, infine, è intervenuta una virata giurisprudenziale in favore del principio dello *one shot* temperato, oggi positivizzato dal decreto semplificazioni¹².

La versione temperata del *one shot* impone all'interprete di discernere quando il nuovo provvedimento violi i vincoli conformativi della sentenza di annullamento e quando invece, non vincolato dal giudicato, non rispetti quelli tipici di legittimità. In altri termini, si tratta di comprendere quando, intervenuto il nuovo provvedimento, il privato debba ricorrere al giudice dell'ottemperanza e quando invece debba regolarmente impugnarlo in sede di legittimità per caducarlo, in quanto espressione viziata di un potere ancora sussistente. Nel primo caso, come specificato da alcuni indirizzi pretori, si è in presenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'esecuzione del giudicato, che ha esaurito il potere; nel secondo caso, al contrario, si è di fronte ad interessi legittimi conculcati da un potere "sopravvissuto" al giudicato¹³. La rilevanza pratica dell'interrogativo è notevole, viste le diversità di termini decadenziali, strumenti di tutela e conseguenze del provvedimento giurisdizionale¹⁴.

Anche in tale contesto, la recente giurisprudenza e parte della dottrina offrono diversi esempi di incertezze applicative. Ad oggi il fronte pretorio offre visioni eterogenee. Da una parte vi è chi tende a concentrare innanzi al solo giudice dell'ottemperanza tutte le questioni attinenti alla riedizione del

2020, 1738, in *Il Diritto Amministrativo*, 2020, pp. 10-11; nonché S. MENCHINI, *Potere sostanziale e sistema delle tutele*, in *Diritto processuale amministrativo*, 4/2020, p. 832.

¹¹ Il riferimento è alle sentenze del Cons. Stato, 15 gennaio 2013, n. 2 e 9 giugno 2016, n. 11, *funditus*, V. NERI, cit., p. 178., a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

¹² Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321

¹³ Come chiaramente riferito da C. NATALICCHIO, *L'effetto conformativo del giudicato amministrativo ultradecennale e la riedizione del potere. Le forme di tutela del privato e la crisi della cooperazione tra amministrazione e cittadino*, nota a Consiglio di Stato – sezione sesta, sentenza 11 marzo 2020, 1738, cit., p. 7-8.

¹⁴ Cfr. N. SPADARO, *La tutela degli interessi oppositivi tra riedizione del potere successiva al giudicato e risarcimento del danno da disturbo*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 4/2021, pag. 781 e da L. TARANTINO, *La novella dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e la posizione della giurisprudenza*, cit., p. 6.

potere, sia quelle meramente esecutive, sia quelle di legittimità¹⁵. È per tale ragione che in alcuni casi i provvedimenti viziati ma rispettosi dell'annullamento precedente sono stati impugnati in sede di ottemperanza, in virtù della sua natura mista di “cognizione-esecuzione” e del c.d. “giudicato a formazione progressiva”¹⁶.

Altre pronunce¹⁷ si sforzano, al contrario, di distinguere i due casi e quindi di accordare tutela esecutiva solo a situazioni ormai prive di veste discrezionale. Nel caso, invece, di riedizione di poteri discrezionali, la tutela si concentrerà innanzi al giudice di cognizione. Infatti, la sopravvivenza del potere dopo il primo annullamento si giustifica con la necessità per la P.A. di continuare a curare il pubblico interesse e con l'impossibilità di totale conformazione giudiziale dell'attività discrezionale¹⁸.

Ancora in senso più limitativo alla potestà pubblicistica, altri arresti¹⁹ assicurano l'effetto conformativo del giudicato sul provvedimento anche ad *actio iudicati* prescritta. Si riconosce, quindi, al privato la possibilità di impugnare tale provvedimento con ordinaria azione di legittimità: quand'anche sia maturata la prescrizione decennale per attivare l'esecuzione, che decorre dall'emissione della sentenza, il privato potrà comunque impugnare il nuovo provvedimento per eccesso di potere in sede di cognizione.

Dalle osservazioni che precedono emergono grandi ambiguità sulla direzione da intraprendere per l'ordinamento, per frizioni e disaccordi tra e all'interno degli stessi formanti del diritto. Le esigenze giustapposte in tale dibattito sono da una parte la celerità e l'efficientamento della amministrazione pubblica, dall'altro quella di legalità sostanziale. Da un lato, la nuova frontiera dell'agire amministrativo sviluppa un sempre più intenso scetticismo sul rapporto di supremazia dell'interesse pubblico su quello privato e ne patrocina una visione tendenzialmente paritetica.

¹⁵ Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2020, n.1122; 20 febbraio 2020, n. 1271; sez. V, 28 dicembre 2020, nonché numerose sentenze di merito tra cui Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 gennaio 2016, n. 16; Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 4 febbraio 2019, n. 150.

¹⁶ Vedi N. SPADARO, *La tutela degli interessi oppositivi tra riedizione del potere successiva al giudicato e risarcimento del danno da disturbo*, cit., p. 785.

¹⁷ Da ultime, ad esempio, le sentenze Cons. Stato n. 807/2021 e n. 3480/2022.

¹⁸ Ancora N. SPADARO, *La tutela degli interessi oppositivi tra riedizione del potere successiva al giudicato e risarcimento del danno da disturbo*, cit., p. 788.

¹⁹ Come, ad esempio, la già citata sentenza 11 marzo 2020, 1738, riportata nel lavoro di C. NATALICCHIO, *L'effetto conformativo del giudicato amministrativo ultradecennale e la riedizione del potere. Le forme di tutela del privato e la crisi della cooperazione tra amministrazione e cittadino, nota a Consiglio di Stato – sezione sesta, sentenza 11 marzo 2020, 1738*, cit., p. 8.

Dall'altro, il principio di legalità in senso sostanziale, promuove l'uniforme rispetto del dettato legislativo, da perseguirsi col principio di inesauribilità del potere.

La ricerca si propone quindi di analizzare lo stato dell'arte tramite una ricognizione normativa e giurisprudenziale, di osservare gli impatti degli odierni orientamenti sulla realtà socioeconomia e infine di valutare prospettive di indirizzi futuri.

In particolare, in tema di silenzio assenso, si intende approfondire a livello dottrinale e giurisprudenziale la genetica dell'istituto, per prevedere il futuro campo di applicazione della figura, difeso e promosso dal legislatore, osteggiato da parte della giurisprudenza.

Sarà opportuno sondare le applicazioni concrete dell'istituto e tracciarne le maggiori criticità, anche con riguardo al suo delicato rapporto con i poteri di autotutela.

Per quanto attiene al principio del *one shot* temperato valgono le medesime considerazioni, salvo una precisazione. La disciplina positiva in merito alla riedizione del potere dopo l'annullamento è meno chiara rispetto a quella del silenzio assenso, ciò che può certamente ingenerare maggiori dubbi esegetici in seno alla giurisprudenza, che andrà quindi studiata con maggiore attenzione, specie ai casi concreti, di certo copiosi e variegati.

Nel dettaglio, ci si concentrerà sulla dicotomia *one shot* procedimentale e *one shot* processuale, per meglio comprendere la natura del vincolo imposto alla P.A., se di natura legale o giudiziale e quindi sugli strumenti di tutela offerti al cittadino.

L'esercizio del potere, esplicito o implicito che sia, assolve alla funzione di rendere concreta la volontà della legge, nel rispetto dei limiti formali e sostanziali dalla stessa imposti. Paradossalmente, l'inesauribilità dello stesso potrebbe porsi in serio contrasto proprio con la legge stessa e non, invece, ossequiarla come intenderebbe l'impostazione tradizionale. Basti pensare alla penetrante influenza che il principio della buona fede opera nel campo amministrativo, ad oggi per espressa previsione normativa primaria (art. 1 c. 2-bis l. 241/1990), palesemente in contrasto con la prassi di reiterare all'infinito il provvedimento negativo malgrado sentenze favorevoli al cittadino.

Qualora semplificazione ed efficientamento risultassero prevalenti all'esito di tale confronto, si assisterebbe ad un vero e proprio cambio di paradigma dell'agire amministrativo. Si invertirebbe, infatti, il rapporto tra principio di inesauribilità (storicamente assunto a ruolo di regola) e semplificazione (considerata ancora da molti come eccezione), mutando il rapporto P.A./cittadino, sempre meno *a latere principis* e sempre più *a latere civis*²⁰.

²⁰ Mutamento che coinvolge, di conseguenza, anche il ruolo del G. A., sempre meno giudice dell'atto e sempre più giudice del rapporto. In tal senso, E. LIBERALI, *Potere amministrativo, tempo e consumazione: riflessioni a margine di Cons. Stato se. VI, 19 gennaio 2021 n. 584*, cit., p. 6.

BIBLIOGRAFIA DI BASE:

AA. VV., *La legge n. 241 del 1990, trent'anni dopo*, a cura di A. BARTOLINI, T. BONETTI, B. MARCHETTI, B. G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI, Torino, 2022.

F. CAPORALE, *Le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6, 2021.

F. CARINGELLA, *Compendio di diritto Amministrativo*, XI edizione, Roma, 2018.

P. CARPENTIERI, *Silenzio assenso e termine a provvedere, anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica. Esiste ancora l'inesauribilità del potere amministrativo?*, in *Giustizia Amministrativa*, 11 aprile 2022, p. 6.

M. CLARICH, *Giudicato e potere amministrativo*, Padova, 1989.

M. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, V edizione, Bologna, 2022.

M. CLARICH, *L'effettività della tutela nell'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo*, in *Diritto processuale amministrativo*, 1998, p. 523.

M. D'ANGELOSANTE, *Discorrendo su inesauribilità e consumazione del potere amministrativo a partire da un recente studio*, in *Diritto Pubblico*, 3/2019, p. 831.

C. E. GALLO, *Manuale di giustizia amministrativa*, VIII edizione, Torino, 2016.

G. GRECO, *Giudizio sull'atto, giudizio sul rapporto: un aggiornamento sul tema*, in www.giustizia-amministrativa.it, 6 maggio 2017.

M.S. GIANNINI - A. PIRAS, *Giurisdizione amministrativa* (voce), in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970.

S. MENCHINI, *Potere sostanziale e sistema delle tutele*, in *Diritto processuale amministrativo*, 4/2020, p. 803.

C. NATALICCHIO, *L'effetto conformativo del giudicato amministrativo ultradecennale e la riedizione del potere. Le forme di tutela del privato e la crisi della cooperazione tra amministrazione e cittadino, nota a Consiglio di Stato – sezione sesta sentenza 11 marzo 2020, 1738*, in *Il Diritto Amministrativo*, 2020.

V. NERI, *Il giudizio di ottemperanza*, in *Urbanistica e appalti*, 2/2021, p. 170.

M. NIGRO, *Giustizia amministrativa*, Bologna, 1979.

M. NIGRO, *Il giudicato amministrativo e il processo di ottemperanza*, in *Rivista trimestrale diritto processuale civile*, 1981, p. 1190.

E. LIBERALI, *Potere amministrativo, tempo e consumazione: riflessioni a margine di Cons. Stato se. VI, 19 gennaio 2021 n. 584*, in *Il Diritto Amministrativo*, 2021.

V. LOPILATO, *Manuale di Diritto Amministrativo*, III edizione, Torino, 2021.

A. PIRAS, *Interesse legittimo e giudizio amministrativo*, II, Milano, 1962.

M. A. SANDULLI, *Silenzio assenso e inesauribilità del potere*, in *Giustizia Amministrativa*, 11 aprile 2022.

M. A. SANDULLI, *L'istituto del silenzio assenso tra semplificazione e incertezza*, in *Editoriale scientifica*, 2012, pp. 435-444.

F. G. COCA, *Diritto amministrativo*, V edizione, Torino, 2017.

N. SPADARO, *La tutela degli interessi oppositivi tra riedizione del potere successiva al giudicato e risarcimento del danno da disturbo*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 4/2021, p. 781.

L. TARANTINO, *La novella dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e la posizione della giurisprudenza*, in *Giustizia amministrativa*, 20 giugno 2022.

E. TRAVERSA, *Il principio del one shot temperato tra effettività tutela e inesauribilità del potere amministrativo*, in *Giurisprudenza italiana*, 7/2017, p. 1672.

A. TRAVI, *Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa*, Padova, 1985.

R. VILLATA, *Riflessioni in tema di giudizio di ottemperanza ed attività successiva alla sentenza di annullamento*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 1989, p. 374.